



Direzione centrale
coordinamento giuridico
Ufficio I – Affari giuridici e legislativi

All'Ispettorato d'area metropolitana di Genova

e p.c.

Alla DIL Nord

Alla Direzione Centrale vigilanza e sicurezza del lavoro

Oggetto: Patente a crediti - disconoscimento natura autonoma rapporto di lavoro con Ditta individuale artigiana – QUESITO

In riscontro al quesito in oggetto, concernente l'applicabilità della sanzione prevista dal nuovo art. 27, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008, nell'ipotesi di disconoscimento - in fase ispettiva - della natura autonoma del rapporto di lavoro del titolare firmatario di ditta artigiana che abbia operato alla stregua di un lavoratore dipendente del committente (impresa affidataria), si osserva quanto segue.

Come noto, il citato art. 27, comma 11, introduce uno specifico regime sanzionatorio, consistente nell'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del T.U. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) per un periodo di sei mesi, applicabile alle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente e di coloro che possiedono una patente con meno di 15 crediti.

Nell'ipotesi prospettata, il rapporto di lavoro autonomo intercorrente tra il titolare firmatario di ditta artigiana e l'impresa affidataria dei lavori viene disconosciuto in ragione del riscontro – in sede di accertamento ispettivo – degli elementi caratteristici della subordinazione, che inducono a riqualificare il lavoratore “*pseudo-autonomo*” quale dipendente dell'impresa affidataria.

In ragione di quanto riscontrato in sede ispettiva, sarà necessario procedere nei confronti di quest'ultima con l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nei casi di riqualificazione del rapporto di lavoro, nonché delle sanzioni connesse agli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Riguardo a tale ultimo aspetto, si rileva che, in aggiunta alle sanzioni previste in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione del lavoratore “*riqualificato*”, laddove si accerti che l'impresa

affidataria (committente dell'artigiano fittizio) abbia operato nel cantiere sprovvista della patente a crediti, si dovrà procedere all'applicazione, nei confronti della medesima, dell'impianto sanzionatorio previsto dall'art. 27, comma 11, cit..

Non si ritiene, invece, che tale sanzione possa essere irrogata al lavoratore "pseudo-autonomo", in adesione alla prima interpretazione proposta da codesto IAM, in quanto la riconduzione del rapporto di lavoro alla tipologia del lavoro subordinato, comprovata dai fatti storici accertati nel corso dell'ispezione, comporta il venir meno della condizione soggettiva (la qualificazione di lavoratore autonomo) necessaria per il configurarsi dell'illecito in parola.

In altri termini, tenuto conto della situazione di fatto riscontrata e accertata (lavoratore autonomo fittizio), non appare coerente la contestazione nei confronti del titolare firmatario della ditta artigiana della violazione di cui all'art. 27, comma 11, cit., non potendosi contestare il mancato assolvimento dell'obbligo di munirsi della patente a crediti da parte di un lavoratore che, a prescindere dallo schema contrattuale formalmente adottato, abbia espletato la propria prestazione secondo i canoni della subordinazione e che sia stato imputato, all'esito della riqualificazione contrattuale operata, all'impresa affidataria dei lavori come lavoratore dipendente.

A tale proposito si evidenzia che, se è vero – come riportato nel quesito che si riscontra – che gli effetti degli atti ispettivi derivanti dal disconoscimento del lavoro autonomo sono di per sé impugnabili, è anche vero che il quadro delineato in sede ispettiva, e il conseguente impianto sanzionatorio applicato, deve avere una sua coerenza, da fare valere anche nelle sedi giudiziarie eventualmente adite, coerenza che sarebbe indebolita dalla contestazione di due fattispecie (il mancato possesso della patente da parte della ditta artigiana e al contempo il disconoscimento del lavoro autonomo) potenzialmente contraddittorie fra loro.

Per le medesime ragioni, con riferimento all'obbligo del committente/ responsabile dei lavori di verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. b-bis), del D. Lgs. n. 81/2008, si ritiene di non poter contestare al committente dei lavori l'omessa verifica nei confronti di un soggetto che, all'esito degli accertamenti, sia stato inquadrato come lavoratore dipendente della ditta affidataria e, in quanto tale, non tenuto all'obbligo di dotarsi della patente.

IL DIRIGENTE
Francesco CIPRIANI